

TITOLARE E/O DIRETTORE



La legge sulle liberalizzazioni prevede che la direzione possa essere mantenuta solo fino all'età pensionabile. Tuttavia, in base alla legge 475 del 1968, il titolare deve essere anche direttore perché ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

di Maurizio Cini
Vice Presidente di Utifar

Uno dei temi che più hanno costituito motivo di preoccupazione, a seguito del vero e proprio terremoto che ha scosso la farmacia da gennaio ad oggi, è la norma contenuta nel comma 17 della legge di liberalizzazione (art. 11 del D.L. 1/12 convertito con modificazioni nella legge 27/12, il cosiddetto salva Italia). Il comma 17 così recita: "La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novem-



bre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale".

Cosa sarà passato per la mente del legislatore mentre scriveva questo comma nel quale fa riferimento all'art. 11 della legge 475/68 il cui primo comma recita: "Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia"?

A questo punto, delle due l'una. In base all'art. 11 della legge 475/68 il titolare deve essere anche direttore perché ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia, ma per l'art. 11 - l'ironia dei numeri sembra sottolineare la contraddizione - comma 17 non può essere direttore e, quindi, nemmeno titolare. Si è forse voluto, con un linguaggio *soft*, dire che al raggiungimento dell'età pensionabile deve essere lasciata la titolarità della farmacia? Per quanto in modo dirompente, sarebbe stato rispettato il principio storico che vuole la direzione tecnica della farmacia in capo allo stesso soggetto (il titolare o la società) che detiene la proprietà dell'impresa farmacia, con la sola eccezione, prevista sempre dall'art. 11 della legge 475/68, nei casi espressamente elencati e limitati nel tempo, per infermità, i gravi motivi di famiglia, la gravidanza, l'adozione di minori, il servizio militare, le cariche pubbliche elettive o sindacali. Si tenga conto poi che, per potere disgiungere tempo-

aneamente la direzione dalla titolarità, deve essere autorizzata la sostituzione a seguito di motivata domanda del titolare per un periodo stabilito dalla stessa legge, come nel caso dell'infermità, o per la durata della condizione di impossibilità ovvero entro i termini stabiliti dalla ASL in sede di autorizzazione.

Vediamo allora quali sono le motivazioni che hanno introdotto il principio dell'unicità della figura del titolare e del direttore. Se consideriamo l'inizio dell'era contemporanea della farmacia, dobbiamo fare un salto indietro di quasi cento anni e cioè alla legge 22 maggio 1913, n. 468 (*Legge Giolitti*) della quale ricorre il centenario l'anno prossimo. La *legge Giolitti*, riordinando l'intero settore delle farmacie, deregolamentato dalla precedente *legge Crispi* del 1888, oltre a classificare le farmacie esistenti in base al loro titolo autorizzativo e disporre la chiusura di quelle aperte illegalmente, stabilì il principio della *concessione*, quale titolo che legittimava l'esercizio di una attività primaria per la tutela della salute, come la gestione delle farmacie. Concessione *ad personam* vita natural durante per concorso e, quindi, non trasferibile né per compravendita né *mortis causa*. Era quindi implicito, quanto ovvio, che il concessionario era titolare del diritto di esercizio e della sua regolarità, a pena di decadenza. Tale situazione rimase inalterata fino al 1968 ed in tale periodo il principio di cui qui si tratta venne fatto proprio anche dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934. Nel 1968 (legge 2 aprile 1968, n. 475) nel consentire la trasferibilità delle far-

macie, a fronte della previsione che il 50% delle nuove sedi sarebbe spettato ai comuni, il legislatore mantenne in vita il principio della unicità della figura del titolare/direttore prevedendo che il trasferimento della titolarità potesse essere riconosciuto valido solo se veniva trasferito il *diritto di esercizio*, e quindi la direzione, unitamente a quello dell'*azienda commerciale che vi è connessa* (art. 12 legge 475/68).

Quando poi venne approvata la legge di riordino del 1991 (legge 8 novembre 1991, n. 362) nel prevedere la gestione anche mediante società di persone, lo stesso concetto fu salvaguardato prevedendo che la direzione spettasse ad uno dei soci. Qual è quindi il principio che si è voluto sempre garantire e che è rimasto indenne anche dopo la *lenzuolata* bersaniana di liberalizzazioni del 2006? È evidente, ed anche coerente con il principio di servizio pubblico svolto dalle farmacie, e può pertanto essere sintetizzato in questo concetto: chi ha la responsabilità del regolare esercizio (il direttore) deve potere disporre dei mezzi finanziari necessari alla gestione (il titolare) al fine di garantire la qualità del servizio farmaceutico. La disgiunzione delle due figure verrebbe invece a materializzare assurdi scenari nei quali il direttore (dipendente del titolare che ha superato i limiti di età o della società nel caso che tutti i soci siano *over*), che risponde personalmente di fronte all'autorità sanitaria, potrebbe vedersi negata la disponibilità economica necessaria a garantire la qualità del

servizio, da chi ne detiene la proprietà senza alcun limite temporale.

Venendo poi all'*età pensionabile*, che l'art. 11 del *Salva Italia* (come possono le norme in esso contenute contribuire alla salvezza del Paese lo potranno stabilire solo i posteri) non indica e che quindi deve essere ricavata dal regolamento dell'ente previdenziale dei titolari di farmacia, cioè l'Enpaf, non si comprende perché dopo 65 anni (mentre l'Enpaf sta innalzando per altre ragioni tale limite a 68 anni) il titolare non potrebbe mantenere la direzione. È forse perché dopo i 65 anni il farmacista non è più in grado di garantire la qualità del servizio? Ma allora perché si consente agli ultrasessantacinquenni di guidare l'automobile od anche l'aeroplano, di fare i professori universitari, i medici ed i chirurghi, gli avvocati, gli ingegneri ed i notai (fino a 75 questi ultimi ma, si sa, la professione del notaio è meno usurante)? Se invece si è voluto incentivare l'occupazione dei farmacisti, non si è tenuto conto che si tratta di una catego-

ria che vede un livello di disoccupati minimo, localizzato solo in certe aree del Paese e spesso dipendente da una formazione non sempre ottimale. Se questo era lo scopo, sarebbe stato meglio rimuovere all'origine i motivi della modesta disoccupazione: adeguando alle più recenti esigenze il corso degli studi di farmacia e perseguendo in maniera ferma l'abusivismo professionale e quello in materia di lavoro dipendente. Ne avrebbe guadagnato anche l'Eriac.

Infine, sempre sul limite di età, rimane oscura la logica che ha ispirato l'elevazione dell'età massima prevista dalla normativa che regola la partecipazione ai concorsi da 60 a 65 anni solo per il concorso straordinario. In buona sostanza il vincitore acquisisce la farmacia sulla base della propria esperienza professionale (concorso per soli titoli) che però non potrà mettere a disposizione dei cittadini dovendo lasciare la responsabilità della farmacia ad un neolaureato che dirigerà una

farmacia che non sarebbe mai riuscito a vincere. Forse però in questo pasticcio c'è la convinzione che, alla fine, il titolare farà in sostanza il direttore fino alla fine dei suoi giorni mentre il direttore *ufficiale* farà il dipendente come prima. D'altro canto anche questa è una riforma all'italiana. Per concludere, tutto questo sa tanto, più che di *Salva Italia*, di un vero e proprio sfregio che il Governo ha voluto infliggere ad un settore che aveva solo bisogno - certamente - di un rinnovo basato su principi che solo *tecnici veri* avrebbero potuto suggerire.

Notizia dell'ultim'ora: il Governo sta meditando di rivedere varie parti dell'art. 11 con un provvedimento (ne sono circolate già tre versioni) che non vedrà la luce prima dell'autunno e, per questo, ha invitato le regioni ad astenersi dal bandire quel concorso che la legge prevedeva al massimo per la fine di giugno, a pena di nomina di un commissario ad acta. Al lettore ogni commento è... speriamo in bene!